



ORDINANZA N° 38/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. CHIUSURA AREE GIOCHI BIMBI .

IL SINDACO

- Visto il decreto legge 25 marzo n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19”;
- visto il decreto legge del 16 maggio 2020 n. 33 recante” Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con particolare riferimento all'art.1, che detta le ultime misure di contenimento della diffusione del virus;
- visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 che all'art. 1 lett.b) prevede che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza interpersonale di almeno un metro;
- visti altresì i decreti della Regione Piemonte n.57 del 17 maggio 2020 e n. 58 del 18 maggio 2020 che al punto 28 dispongono che dal 18 maggio sono consentite le attività sportive all'aria aperta in forma individuale rispettando la distanza minima di due metri;
- richiamato il comma 4 dell'art. 50 del dlgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ORDINA

Con riferimento al DCPM del 17 maggio 2020, dalle ore 00.00 del 23 maggio 2020 sino alle ore 24,00 del 14 giugno 2020 (fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti integrativi disposti con Decreto della Regione Piemonte):

La chiusura al pubblico delle aree giochi bimbi presenti sul territorio (quali a titolo esemplificativo altalene, scivoli, giostrine, palestrine attrezzate, etc), non potendo evitare il rischio di assembramento espressamente vietato dalle norme, dando atto che, nel rispetto delle disposizioni normative citate in premessa, è comunque consentito l'accesso al cimitero comunali, a tutti i parchi, giardini, aree verdi.

Nei cimiteri, parchi, giardini, aree verdi è fatto obbligo di utilizzare protezioni delle vie respiratorie qualora non sia possibile garantire il rispetto delle distanze di sicurezza stabilite dalle norme e richiamate in premessa.

Di demandare ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente Ordinanza;

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni stabilite dal decreto legge del 16 maggio 2020 n. 33.

AVVERTE CHE

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto della Provincia Torino, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Bruino, 22/05/2020

Il Sindaco
Cesare Riccardo



CR/sd

(FILE: ORDINANZE\VIABILITA'\SICUREZZA URBANA\ Ordinanza Sindacale 38-2020 chiusura aree giochi bimbi Emergenza COVID-19)